

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E GLI ULTIMI DECRETI FISCALI

MAURO NICOLA

22 settembre 2025

NOVITA' FISCALI ULTIMI DECRETI

NOVITA' FISCALI ULTIMI DECRETI

FISCALITÀ ESTIVA

- 1 >> DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2025 (*CORRETTIVO BIS*)
- 2 >> DECRETO LEGGE n. 84/2025 (*DECRETO FISCALE*)
- 3 >> DECRETO CORRETTIVO IRES

QUADRO GENERALE

- 1 >> MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026
- 2 >> NOVITÀ PER IL REGIME FORFETARIO
- 3 >> MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO
- 4 >> MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- 5 >> NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
- 6 >> MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
- 7 >> NOVITÀ IVA

NUOVO CALENDARIO VERSAMENTI DICHIARATIVI

NUOVO CALENDARIO VERSAMENTI

D.L. n. 84/2025 - DECRETO FISCALE

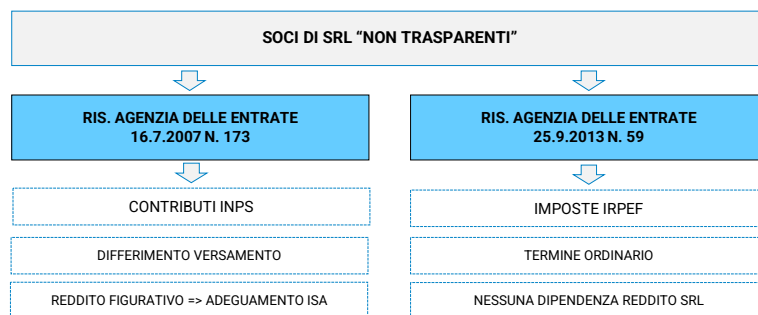
30.6 → **21.7**

22.7 → **20.8** → + 0,40%

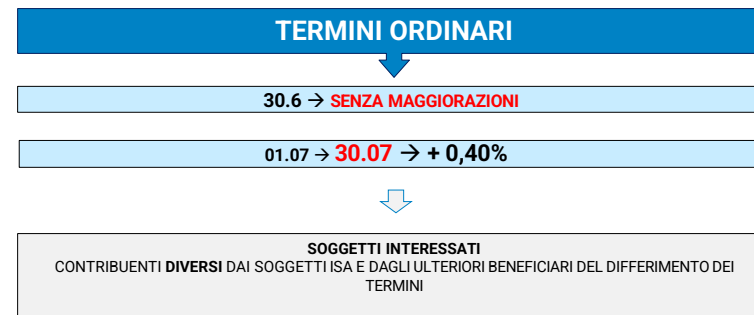
SOGGETTI INTERESSATI
SOGGETTI PER I QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA E RIMANGONO AL DI SOTTO DEL LIMITE DI
RICAVI/COMPENSI

- COMPRESI SOGGETTI INTERESSATI DA CAUSE DI ESCLUSIONE
- COMPRESI MINIMI E FORFETTARI
- SOCI DI SOCIETÀ TRASPARENTI

NUOVO CALENDARIO VERSAMENTI



NUOVO CALENDARIO VERSAMENTI



NUOVO CALENDARIO VERSAMENTI

COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI



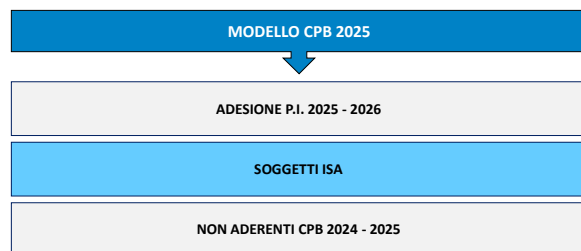
MAGGIORAZIONE 0,40%

NON DOVUTA

SE CREDITI $\geq$ DEBITI
SE CREDITI $\leq$ DEBITI $\rightarrow$ **SOLO SU DIFFERENZA**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

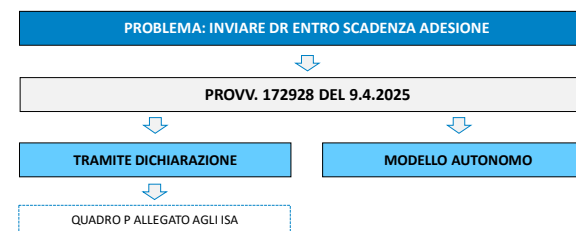


CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



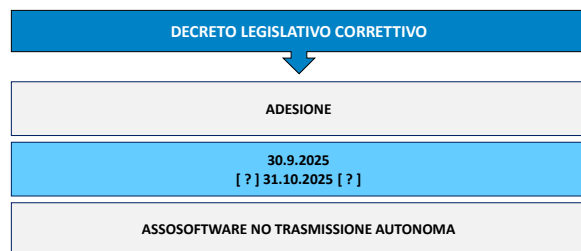
13

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

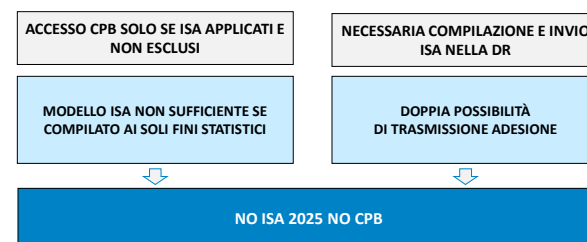


14

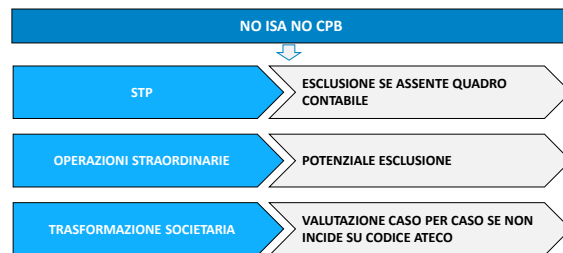
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



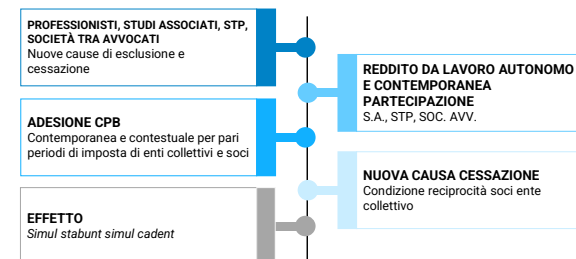
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



CONCORDATO E CONFERIMENTI



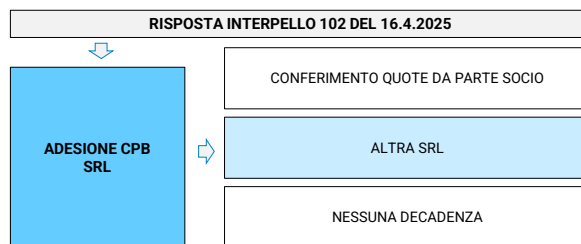
19

CONCORDATO E CONFERIMENTI



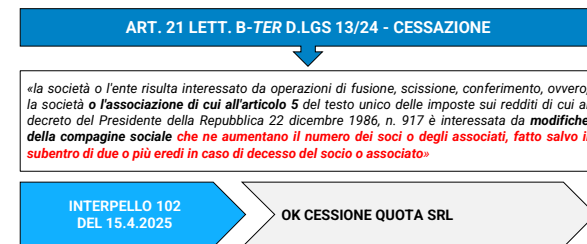
20

CONCORDATO E CESSIONE QUOTE



21

CONCORDATO E CESSIONE QUOTE



22

CONCORDATO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

RESTANO ESCLUSE CPB	1	FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA O RAMO DI AZIENDA
	2	MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE CON AUMENTO NUMERO SOCI (ART.5 TUIR)
NON RILEVANO	3	REDISTRIBUZIONE INTERNE DELLE QUOTE
	4	SUBENTRO EREDI IN CASO DECESSO SOCIO
RATIO LEGIS	5	LE CAUSE DEVONO MODIFICARE LA SOGGETTIVITÀ
	6	LE CAUSE DEVONO MODIFICARE LA STRUTTURA ECONOMICA DI RIFERIMENTO

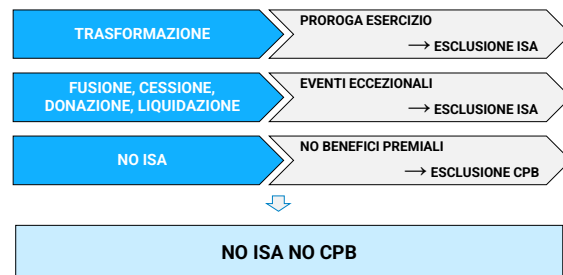
23

CONCORDATO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

ESCLUSIONE		C.M. 17/E/2019 → CAUSA ESCLUS. ISA → CONF. INTERP. 108/25
P.I. ANTE	⇒	FUSIONE, SCISSIONE, TRASFORMAZIONE, LIQUIDAZIONE, CESSIONE, CONFERIMENTO, AFFITTO, DONAZIONE
ESCLUSIONE		Art. 11, co. 1 lett. b-quater, D.L. 13/2024
P.I. ANTE	⇒	FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO (+ CESSIONE D'AZIENDA)
OPZIONE	⇒	TRASFORMAZIONE, LIQUIDAZIONE, AFFITTO, DONAZIONE
CESSAZIONE		Art. 21 D.L. 13/2024
2025 -2026	⇒	FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO (+ CESSIONE D'AZIENDA)
	⇒	TRASFORMAZIONE, LIQUIDAZIONE, AFFITTO, DONAZIONE

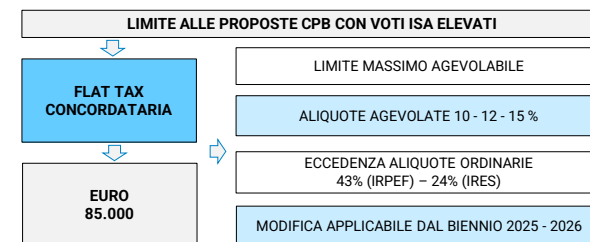
24

CONCORDATO E OPERAZIONI STRAORDINARIE



25

LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CPB



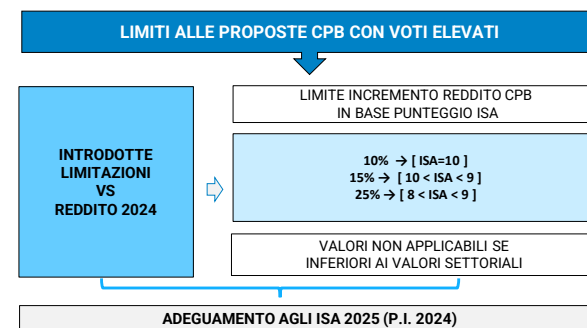
26

LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CON VOTI ISA ELEVATI



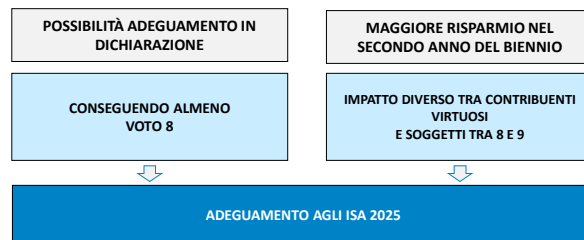
27

LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CON VOTI ISA ELEVATI

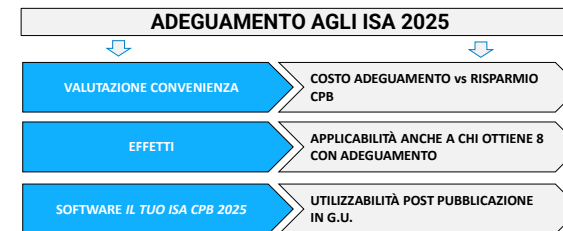


28

LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CON VOTI ISA ELEVATI



LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CON VOTI ISA ELEVATI



LIMITAZIONI ALLE PROPOSTE CON VOTI ISA ELEVATI



31

ALTA FORMAZIONE **ranocchi**

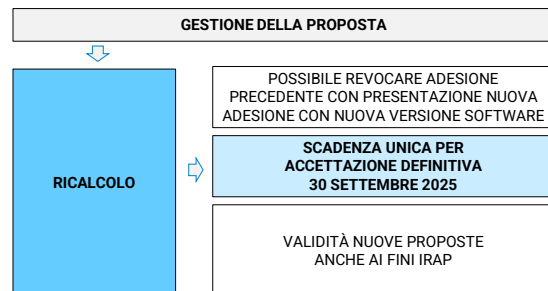
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



32

ALTA FORMAZIONE **ranocchi**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026



33

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

Comunicazione di revoca La revoca del CPB può essere effettuata esclusivamente in via autonoma, utilizzando la casella "Comunicazione CPB" con codice "2 - Revoca". In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro SOI	Quadro AO	ISA	Comunicazione di reddito 750	Comunicazione CPB	Comunicazione settore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa 750/2025	Dichiarazione integrativa 750/2025	Dichiarazione integrativa 750/2025

SERVE SOLO IN CASO DI INVIO QUADRO P AUTONOMO PER ACCETTAZIONE CPB 2025-26

34

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

PROPOSTA ANTE MODIFICA D.L. n. 81/2025

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	
Condizioni di accesso	
P01	Presenza dei requisiti ☒ Barra la scala
P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☒ Barra la scala
P03	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☒ Barra la scala
Dati contabili	
P04	Risultato rilevante ai fini del CPB 119.694 ,00
P05	Valore della produzione netto RIAP rilevante ai fini del CPB 99.145 ,00
Proposta CPB	
P06	Risultato proposto ai fini del CPB p.i. 2024 144.304 ,00
P07	Risultato proposto ai fini del CPB p.i. 2025 170.078 ,00
P08	Valore della produzione netto RIAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 123.077 ,00
P09	Valore della produzione netto RIAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 148.193 ,00
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
P10	Accettazione della proposta di risultato di impresa lavoro autonomo e del valore della produzione netto RIAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma della dichiarazione sostitutiva P02 e P03 FIRMA:

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

PROPOSTA POST MODIFICA D.L. n. 81/2025

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	
Condizioni di accesso	
P01	Presenza dei requisiti ☒ Barra la scala
P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☒ Barra la scala
P03	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☒ Barra la scala
Dati contabili	
P04	Risultato rilevante ai fini del CPB 119.694 ,00
P05	Valore della produzione netto RIAP rilevante ai fini del CPB 99.145 ,00
Proposta CPB	
P06	Risultato proposto ai fini del CPB p.i. 2024 144.304 ,00
P07	Risultato proposto ai fini del CPB p.i. 2025 149.618 ,00
P08	Valore della produzione netto RIAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 123.077 ,00
P09	Valore della produzione netto RIAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 127.733 ,00
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
P10	Accettazione della proposta di risultato di impresa lavoro autonomo e del valore della produzione netto RIAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma della dichiarazione sostitutiva P02 e P03 FIRMA:

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 - 2026

CONFRONTO PROPOSTE ANTE E POST MODIFICA D.L. n. 81/2025

PROPOSTA CPB 2025 - 2026					MINORE IMPONIBILE CONCORDATO	
	ANTE DECRETO		POST DECRETO			
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO
REDDITO	144.304	170.078	144.304	149.618	0	20.460
V P N	123.077	148.193	123.077	127.733	0	20.460

37

CONCORDATO E BONUS NEOASSUNTI

BONUS NEOASSUNTI



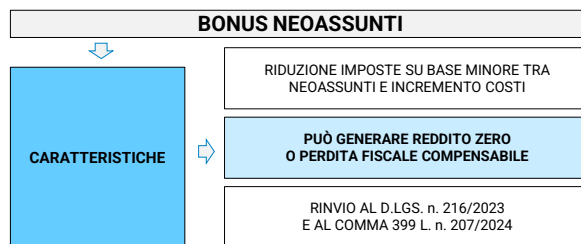
SUPER DEDUZIONE 120-130% COSTO NEOASSUNTI

OPERATIVA PER GLI ANNI 2025 - 2026 - 2027

VALIDA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

38

CONCORDATO E BONUS NEOASSUNTI



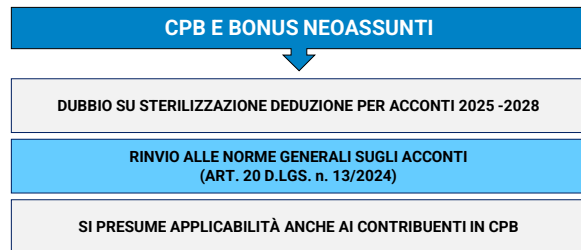
39

CONCORDATO E BONUS NEOASSUNTI



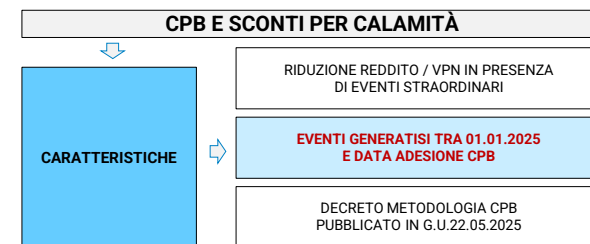
40

CONCORDATO E BONUS NEOASSUNTI



41

CONCORDATO E SCONTI PER CALAMITÀ



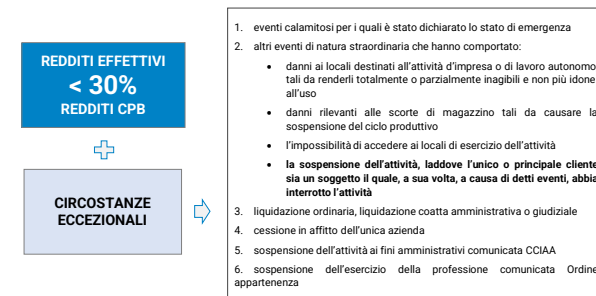
42

CONCORDATO E SCONTI PER CALAMITÀ



43

CONCORDATO E SCONTI PER CALAMITÀ



44

CONCORDATO E SCONTI PER CALAMITÀ

P03 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

- 10% sospensione attività economica periodo compreso tra 30 e 60 giorni
- 20% sospensione attività periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni
- 30% sospensione attività periodo superiore a 120 giorni

RIDUZIONE AUTOMATICA
SOLO IN PRESENZA DI CORRETTA COMPILAZIONE MODELLO

45

ALTA FORMAZIONE ranocchi

CONCORDATO E PERDITE IN DIMINUZIONE

CPB E PERDITE IN DIMINUZIONE

PERDITE PREGRESSE
UTILIZZABILI FINO
ALL'80% DEL REDDITO

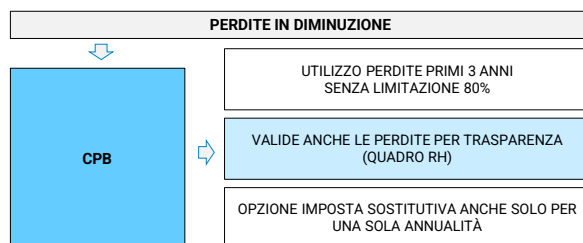
EVENTUALE
ECCEDENZA
REDDITUALE
ASSOGGETTABILE A
IMPOSTA
SOSTITUTIVA

REDDITO BASE
=
DIFFERENZA
(P06 - P04)
(P07 - P04)

46

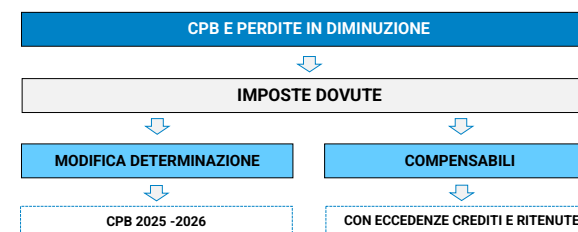
ALTA FORMAZIONE ranocchi

CONCORDATO E PERDITE IN DIMINUZIONE



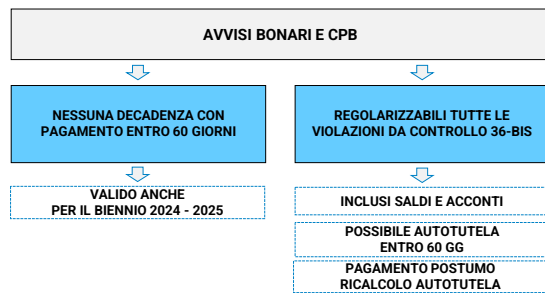
47

CONCORDATO E PERDITE IN DIMINUZIONE



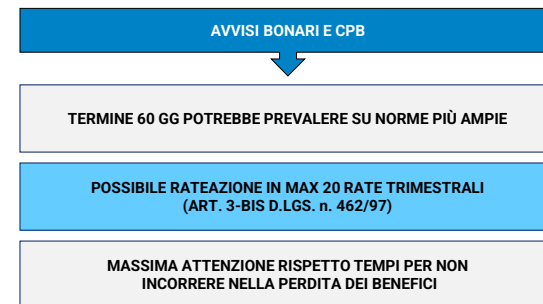
48

CONCORDATO E AVVISI BONARI

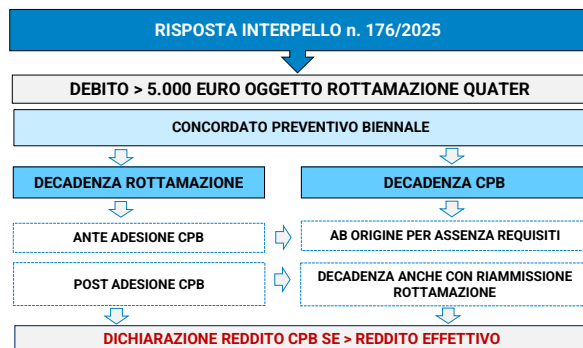


⇨ RIFERIMENTO ART. 15 D.L. n. 81/2025

CONCORDATO E AVVISI BONARI



CONCORDATO E ROTTAMAZIONE - QUATER



51

CONCORDATO E OSSERVAZIONI

ANALISI COSTI – BENEFICI CPB 2025 - 2026	
1	ADESIONE POSSIBILE A 9/12 P.I. 2025
2	IMPOSTA SOSTITUTIVA – < RISCHIO ACCERTAMENTO – PREMIALITÀ ISA
3	MAGGIORE CONVENIENZA CON REDDITI 2024 MINORI
4	IPOTESI DI POTENZIALE FUTURA SANATORIA
5	RIMOZIONE CAUSE ESCLUSIONE
6	BENEFICI FISCALI PIÙ LIMITATI E INCERTEZZA REDDITI 2026
7	REVOCABILE MA SOLO ENTRO 30.09

52

LA SANATORIA SPECIALE PER I SOGGETTI ISA ADERENTI AL CPB

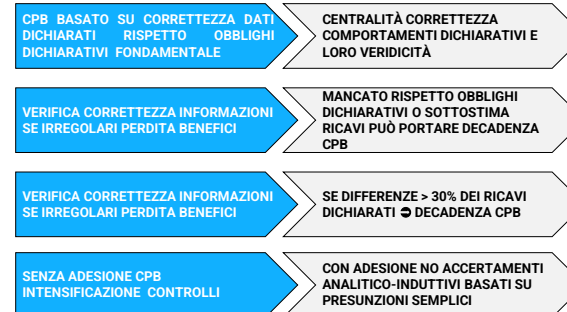
SANATORIA SPECIALE PER I SOGGETTI ISA ADERENTI AL CPB

- A** Previsione di una graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA
- B** Base imponibile costituita da differenza tra reddito già dichiarato al 02 agosto 2025 e valore incrementato da apposite percentuali
- C** Contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

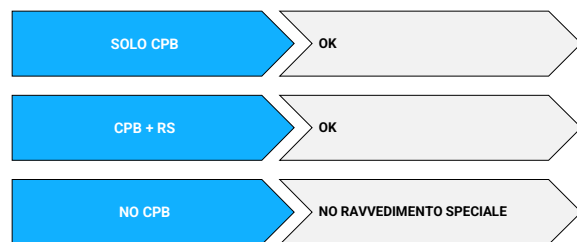
QUADRO GENERALE

- 1 SANATORIA DEFINITA «RAVVEDIMENTO» SENZA RATIO ART. 13 D.LGS. N. 472/1997 → NO REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
- 2 PERMETTE APPLICAZIONE RETROATTIVA DEGLI EFFETTI INIBITORI SU RETTIFICHE IIDD, IRAP E IVA PREVISTI PER ADESIONE AL CPB
- 3 MECCANISMO → INTEGRAZIONE FORFETTARIA E TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEL REDDITO INTEGRATO
- 4 RIGUARDA II.DD. (COMPRESSE LE RELATIVE ADDIZIONALI) E IRAP. PARZIALMENTE ANCHE L'IVA
- 5 OBIETTIVO → AUMENTARE PLATEA ADERENTI CPB
- 6 SIMILITUDINE PARZIALE CON ARTICOLO 7 L. N. 289/2002 «DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONI»

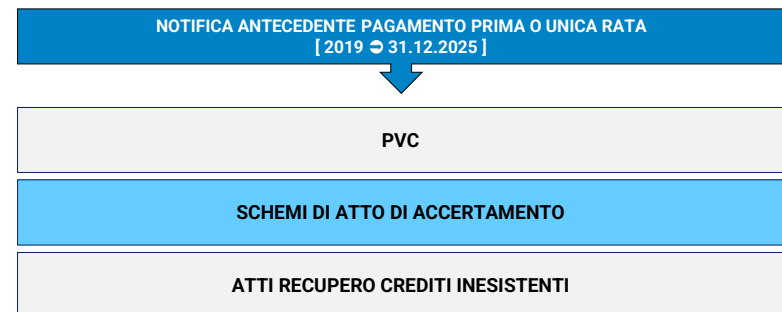
VERO RAVVEDIMENTO O ... ???



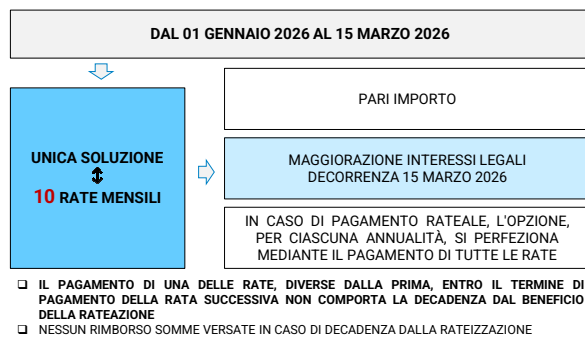
SITUAZIONI



CAUSE OSTATIVE



TERMINI VERSAMENTO

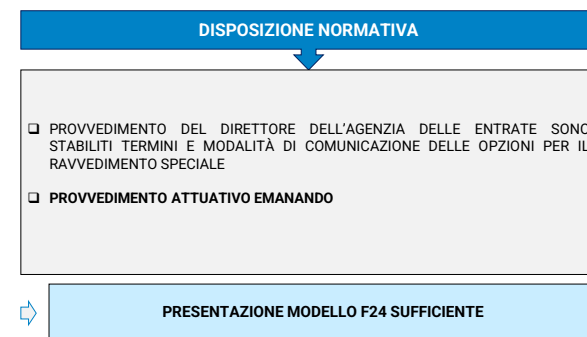


59

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

MODALITÀ VERSAMENTO



60

ALTA FORMAZIONE

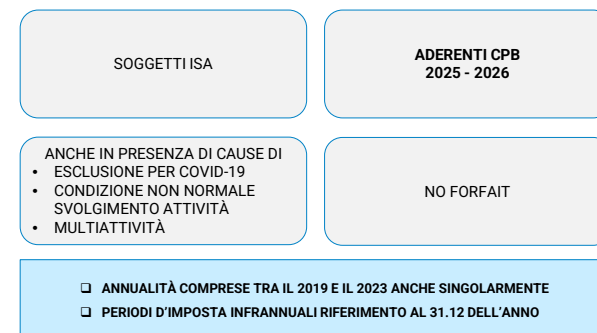
Ranocchi

MODALITÀ VERSAMENTO



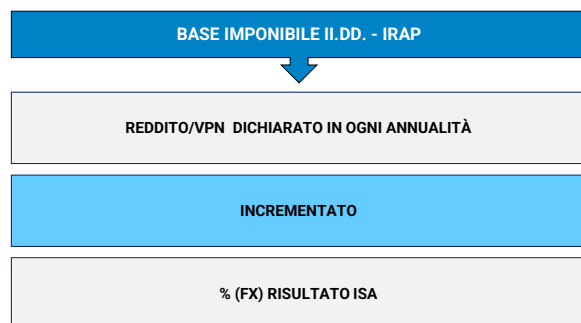
61

SGGETTI AMMESSI



62

SOGGETTI ISA NORMALI



63

SOGGETTI ISA NORMALI

BASE IMPONIBILE	
% INCREMENTO REDDITO - VPN	PUNTEGGIO ISA
5%	PARI A 10
10%	PARI O SUPERIORE A 8 E INFERIORE A 10
20%	PARI O SUPERIORE A 6 E INFERIORE A 8
30%	PARI O SUPERIORE A 4 E INFERIORE A 6
40%	PARI O SUPERIORE A 3 E INFERIORE A 4
50%	INFERIORE A 3
25%	SOGGETTI CON CAUSA DI ESCLUSIONE ISA

64

IMPOSTA SOSTITUTIVA

ANNUALITÀ 2019 – 2022 - 2023	
VOTO ISA 8 - 9 - 10	10%
VOTO ISA 6 - 7	12%
VOTO ISA < 5	15%
CAUSA ESCLUSIONE ISA	12,50%

66

ALTA FORMAZIONE ranocchi

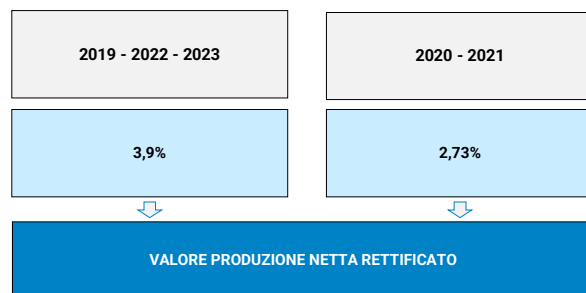
IMPOSTA SOSTITUTIVA

RIDUZIONE 30% ANNUALITÀ 2020 – 2021	
VOTO ISA 8 - 9 - 10	7%
VOTO ISA 6 - 7	8,40%
VOTO ISA < 5	10,50%
CAUSA ESCLUSIONE ISA	8,75%

66

ALTA FORMAZIONE ranocchi

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRAP

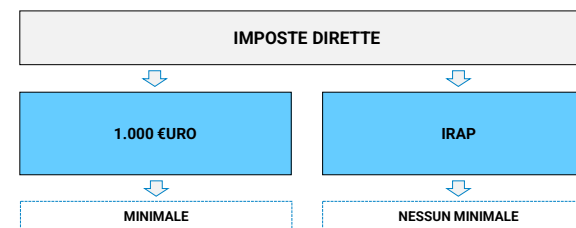


67

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

IMPORTO MINIMO RAVVEDIMENTO



68

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

CAUSE ESCLUSIONE ISA COVID-19 (P.I. 2020 – 2021)

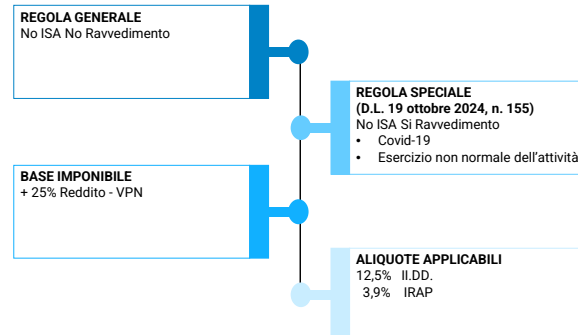
**CAUSE ESCLUSIONE ISA P.I. 2020**[illegible]

CAUSE ESCLUSIONE ISA P.I. 2021

TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021

Atività	Descrizione Attività
14.12.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
47.74.00	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.00	Trasporto con taxi
49.33.00	Trasporto mediante noleggio di autovetture da ritenuta con conducente
49.39.00	Gestione di funicolari, dei cavi e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano
49.39.09	Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri rca
50.10.00	Attività di gestione climatologica
70.10.00	Attività delle agenzie di viaggio
70.11.00	Attività dei tour operator
70.19.00	Altre servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio rca
70.19.00	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.50.00	Corsi di danza
90.00.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
90.00.00	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta e a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto dei concessionari mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 100, comma 1 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 28 giugno 1934, n. 773, in merito di esenzioni o possessioni degli apparecchi medesimi)
93.11.00	Gestione di stadi
93.11.00	Gestione di piscine
93.11.00	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.00	Gestione di altri impianti sportivi rca
93.12.00	Gestione di palestre
93.12.00	Attività delle guide alpine
93.12.00	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.12.00	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.12.00	Discoteche, sale da ballo, night club e simili
93.12.00	Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.12.00	Altre attività di intrattenimento e di divertimento rca
94.99.00	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.00	Attività di altre organizzazioni associative rca

PERIODI DI IMPOSTA CON CAUSA DI ESCLUSIONE



PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO



I termini di decadenza per l'accertamento, di cui agli artt. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72, **relativi alle annualità 2019 – 2020 – 2021 -2022 oggetto di ravvedimento**, sono prorogati al **31 DICEMBRE 2028**



In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 **sono prorogati al 31 DICEMBRE 2026**



Verifica puntuale sussistenza ipotesi riduttive termini di accertamento da ISA o altre condizioni

PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO

	SI CPB 2024-25 NO R. S.	SI CPB 2024-25 SI R. S.	SI CPB 2025-26 NO R. S.	SI CPB 2025-26 SI R. S.
Nessuna ipotesi riduzione termini accertamento	31.12.2024 → 31.12.2025 (P.I. 2018)	31.12.2027 → P.I. dal 2018 al 2020	31.12.2025 → 31.12.2026 (P.I. 2019)	31.12.2028 → P.I. dal 2019 al 2021
Ipotesi riduttiva termini da regime premiale ISA (1 anno)	31.12.2025 → P.I. 2019	31.12.2027 → P.I. dal 2019 al 2021	31.12.2025 → 31.12.2026 (P.I. 2020)	31.12.2028 → P.I. dal 2020 al 2022
Ipotesi riduttiva termini da pagamenti tracciati (2 anni)	31.12.2025 → P.I. 2020	31.12.2027 → P.I. dal 2020 al 2022	31.12.2026 → P.I. 2021	31.12.2028 → P.I. dal 2021 al 2023 NO PROROGA CON SOLO 2023

RIDUZIONE TERMINI ACCERTATIVI REGIME PAGAMENTI TRACCIATI

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità
=> TERZO ANNO SUCCESSIVO

Comunicazione (Art. 4 D.JA, 4 Agosto 2016)	RS136	Termine accertamento: 31 dicembre 2028 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
--	-------	--

Regola generale

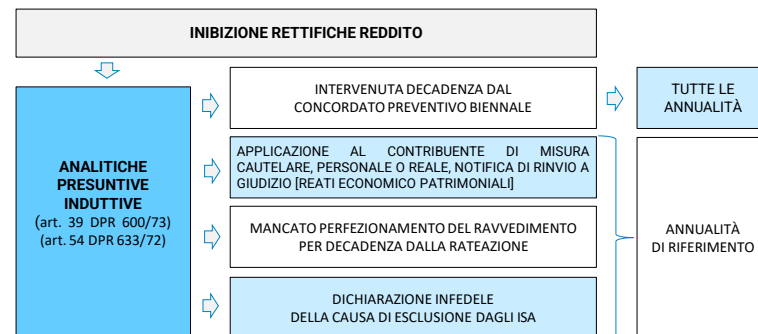
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

75

ALTA FORMAZIONE

ranocchi

EFFETTI PRECLUSIVI ACCERTAMENTI



76

ALTA FORMAZIONE

ranocchi

SANZIONI MAGGIORATE

SE IRROGATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA SUPERIORE A EURO 50.000 SI APPLICA UNA DELLE SANZIONI ACCESSORIE PREVISTE PER UN PERIODO DA 3 A 6 MESI

LA DURATA DELLE SANZIONI ACCESSORIE PUÒ ESSERE ELEVATA FINO A 12 MESI SE LA SANZIONE IRROGATA È SUPERIORE A EURO 100.000

CON LA NUOVA DISPOSIZIONE I RELATIVI LIMITI SONO PORTATI A 25.000 E 50.000 EURO.

- INTERDIZIONE CARICHE AMMINISTRATORE SINDACO REVISORE
- INTERDIZIONE PARTECIPAZIONE PUBBLICI APPALTI
- INTERDIZIONE CONSEGUIMENTO LICENZE AMMINISTRATIVE ESERCIZIO IMPRESE O LAVORO AUTONOMO E SOSPENSIONE

SANZIONI PER CHI NON ADERISCE AL CPB O RAVVEDIMENTO SPECIALE E IN CASO DI DECADENZA

PUNTI CRITICI

A CPB 2024 – 2025 → P.I. 2023

B CPB 2024 – 2025 → P.I. 2023 → **NESSUNA (RI)APERTURA**

C CPB 2025 – 2026 → P.I. 2024

NOVITÀ REGIME FORFETARIO

REVERSE CHARGE E FORFAIT

VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA



ART. 6 D.LGS. n. 81/2025
SOGGETTI FORFAIT CHE VERSANO IVA DA REVERSE CHARGE
TRIMESTRALMENTE

SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA MANTENUTA ANCHE NEL FORFAIT

FORFAIT NO DETRAZIONE IVA ACQUISTI MA DEBITORI
PER TALUNE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PASSIVE

REVERSE CHARGE E FORFAIT

VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA



IVA REVERSE CHARGE
FATTURA INTEGRATA → FORNITORE UE
AUTOFATTURA → FORNITORE EXTRA UE

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24

**VERSAMENTO DA REVERSE CHARGE DA EFFETTUARSI
ENTRO IL 16 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE SOLARE**

FORFAIT E ATECO 2025

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Nuova codifica ATECO 2025

CONFERMATA APPLICABILITÀ

Vecchi coefficienti in attesa della
riformulazione ATECO 2025

PER P.I. 2024

Quadro LM → DR PF 2025
Rigo LM22 – LM27 → Codice ATECO
Precedente (Per coef. redditività)

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Nessuna modifica alla Tabella ex
L. 190/2014

PER P.I. 2024

Quadro LM → DR PF 2025
Rigo LM21 – Col. 4 → Codice
ATECO2025 → Attività prevalente

**LE SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE
LE MODIFICHE AGLI ADEMPIMENTI**

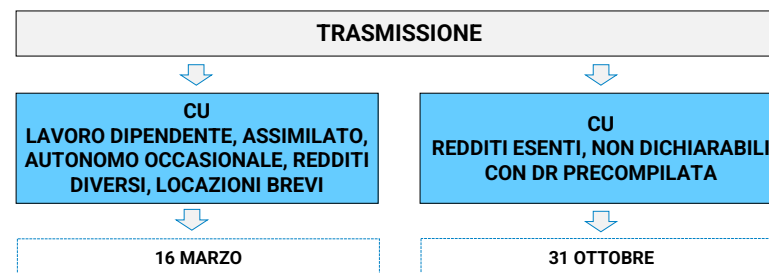
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE



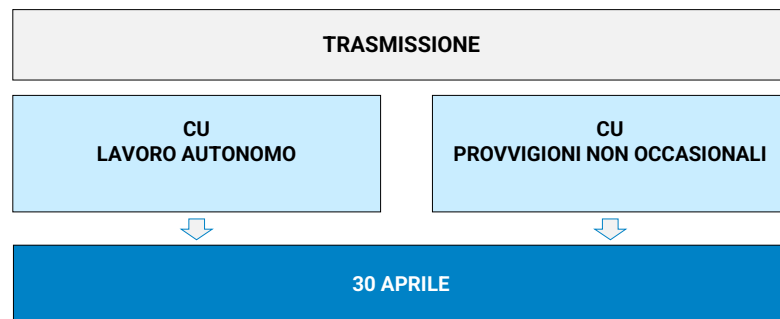
TERMINE INVIO STS DATI SPESE SANITARIE



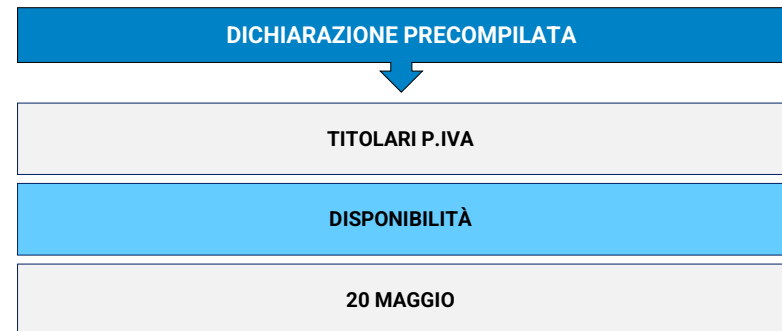
TERMINI TRASMISSIONE CU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI



TERMINI TRASMISSIONE CU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

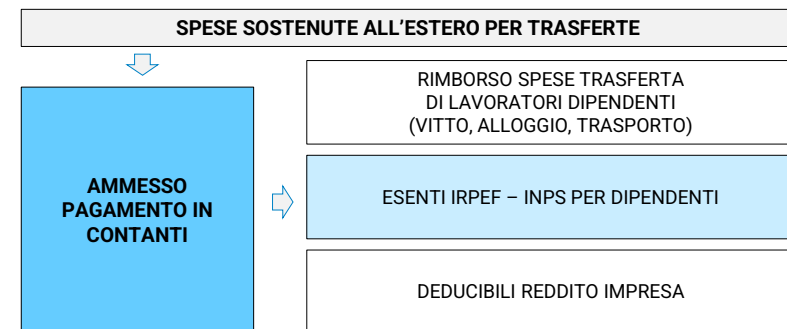


DISPONIBILITÀ DICHIARAZIONE PRECOMPILATA



SPESE DI TRASFERTA E TRACCIABILITÀ

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA DIPENDENTI



TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA DIPENDENTI

VALENZA RETROATTIVA



01 GENNAIO 2025



REDDITO DI IMPRESA – REDDITO LAVORO DIPENDENTE



CONGUAGLI SU SPESE ANTE D.L. 84/2025

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI

AMBITO OGGETTIVO

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte

ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Solo se sostenute con sistemi di pagamento tracciati

NOVITA' D.L. 84/2025 (per spese sostenute dall'1.1.2025)

L'obbligo di tracciabilità riguarda solamente le spese sostenute in Italia (per quelle all'estero l'esclusione riguarda anche quelle sostenute in contanti)

DEDUCIBILITA' IMPRESE

LEGGE DI BILANCIO 2025

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea sostenute direttamente, ovvero rimborsate ai dipendenti, sono deducibili solo se il pagamento avviene con sistemi tracciati

NOVITA' D.L. 84/2025

Luogo sostenimento spese

Obbligo di tracciabilità solo per le spese sostenute in Italia (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025)

Nuovo co. 5-bis art. 109 TUIR

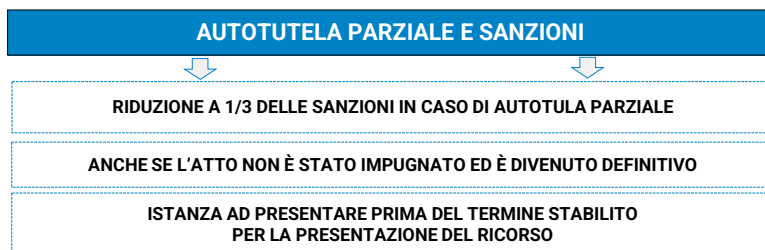
Prevede la regola generale della tracciabilità quale condizione per la deduzione (se sostenute in Italia), anche se rimborsate (compresi gli amministratori). Viene tolta tale previsione dall'art. 95 del TUIR

Nuovo co. 5-ter art. 109 TUIR

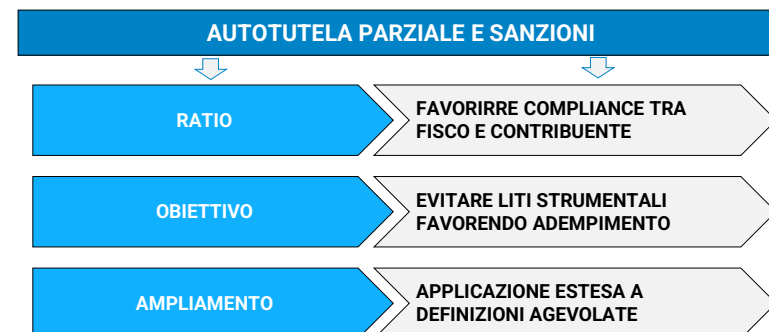
Obbligo di tracciabilità anche per le spese sostenute in Italia per le prestazioni commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici

MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO

DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE



DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE



DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE

AUTOTUTELA PARZIALE E SANZIONI



STATUTO DEL CONTRIBUENTE
NUOVI ARTT. 10-quater E 10-quinquies

REGOLAMENTATI DALLA CIRC. n. 21/E/2024

DISTINZIONE TRA AUTOTUTELA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE

SANZIONE PER OMESSA O
TARDIVA TRASMISSIONE OVVERO
PER LA TRASMISSIONE CON DATI
INCOMPLETI O NON VERITIERI DEI
CORRISPETTIVI GIORNALIERI

APPLICABILE ANCHE IN CASO



VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE DEI
PAGAMENTI ELETTRONICI

DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE

SANZIONE OMESSA INSTALLAZIONE RT



APPLICABILE

MANCATO COLLEGAMENTO STRUMENTO HARDWARE O SOFTWARE

ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI

DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI TRIBUTARIE

IMPOSTA REGISTRO



**SANZIONE OMESSA
REGISTRAZIONE**



**MINIMO
250 EURO**



RIDUZIONE 150 EURO

RITARDO NON SUPERIORE 30 GG

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEFINIZIONE CON ACCERTAMENTO CON ADESIONE

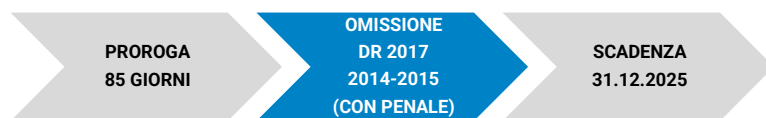


II.DD., IVA, CREDITI INDEBITAMENTE COMPENSATI

NON DIPENDENTE DA PRECEDENTE ACCERTAMENTO

SE DA ESITO CONTRODEDUZIONI EMERSONE PRESUPPOSTI PER
ACCERTAMENTO CON ADESIONE LE PARTI HANNO FACOLTÀ DI DARNE CORSO
DI COMUNE ACCORDO

SOSPENSIONE TERMINI «PANDEMICI»



MOTIVAZIONE DELLE ESIGENZE DI INDAGINE E CONTROLLO NEI VERBALI DI ACCESSO



RECUPERO MISURE FISCALI COSTITUENTI AIUTI DI STATO

RECUPERO AIUTI DI STATO

D.P.R. n. 600/1973	NOVITÀ
ATTI DI RECUPERO (art. 38-bis)	Gli atti di recupero aventi a oggetto somme relative ad aiuti di Stato e aiuti de minimis , non subordinati a provvedimenti di concessione o subordinati a provvedimenti di concessione o autorizzazione, il cui importo è determinabile solo dopo la presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati, devono essere notificati , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione (nuovo comma 1-bis).
TERMINE PER L'ACCERTAMENTO (art. 43)	Gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero di somme relative ad aiuti di Stato e aiuti de minimis , non subordinati a provvedimenti di concessione o subordinati a provvedimenti di concessione o autorizzazione, il cui importo è determinabile solo dopo la presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati, devono essere notificati , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nuovo comma 2-bis).

MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

NOVITÀ CONTENZIOSO TRIBUTARIO

NEL PROCESSO TRIBUTARIO, IL DIFENSORE DEVE ATTESTARE LA CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO CARTACEO POSSEDUTO E CONSEGNATO DALLA PARTE, MA SENZA ONERE DI VERIFICARE L'ORIGINALE

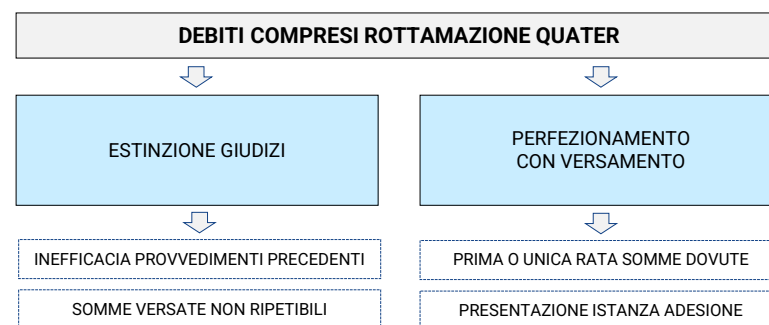
LA CGT DOPO LA DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA O, SE QUESTA NON VI È STATA, DOPO L'ESPOSIZIONE DEL RELATORE, DELIBERA LA DECISIONE IN SEGRETO NELLA CAMERA DI CONSIGLIO E IL PRESIDENTE, AL TERMINE, DÀ LETTURA IMMEDIATA DEL DISPOSITIVO, SALVA LA FACOLTÀ DELLA CORTE DI RISERVARNE IL DEPOSITO IN SEGRETERIA E LA SUA CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI DIFENSORI DELLE PARTI COSTITUITE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 7 GIORNI.

IL TRIBUTO CORRISPONTO IN ECCEDENZA RISPETTO A QUANTO STATUITO DALLA SENTENZA DELLA CGT DEVE ESSERE RIMBORSATO D'UFFICIO ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO (NON PIÙ SOLO CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO).

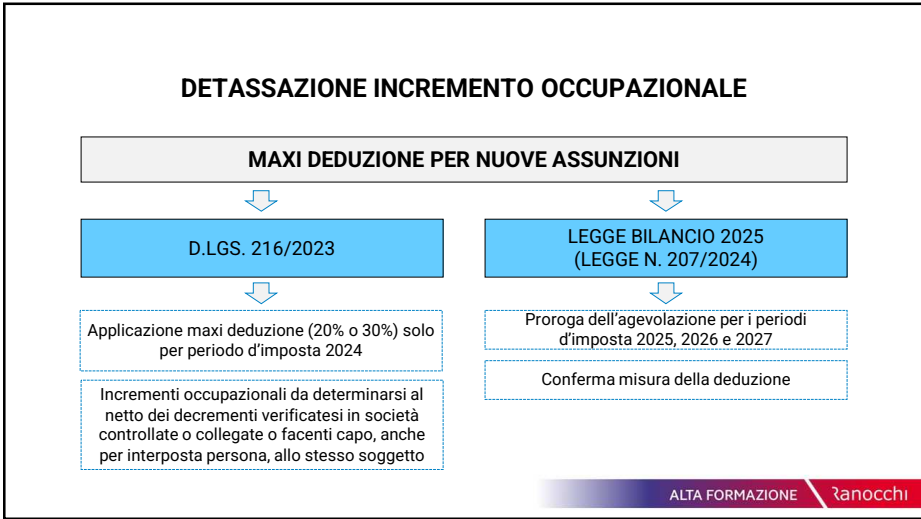
IL RICORSO È PROPONIBILE SOLO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ENTRO IL QUALE È PRESCRITTO DALLA LEGGE L'ADEMPIMENTO A CARICO DELL'ENTE IMPOSITORE, DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SENTENZA O, IN MANCANZA DI TALE TERMINE, DOPO 30 GIORNI DALLA LORO MESSA IN MORA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO OVVERO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FINO A QUANDO L'OBLIGO NON SIA ESTINTO.

ESTINZIONE GIUDIZI E ROTTAMAZIONE QUATER

ESTINZIONE GIUDIZI E ROTTAMAZIONE QUATER



DETAZZAZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONALE (CHIARIMENTI)

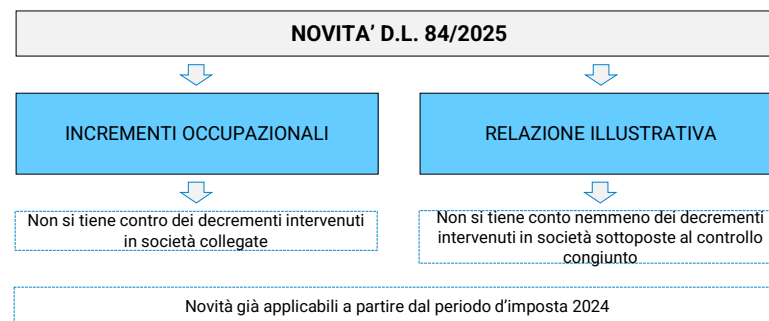


DETAZZAZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONALE

LE CONDIZIONI DA RISPETTARE			
Incremento occupazionale Specifico (numero)	N. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024	>	Media dipendenti a tempo indeterminato del 2023
Incremento occupazionale Complessivo (numero)	N. dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) al 31.12.2024	>	Media dipendenti a tempo determinato e indeterminato del 2023
Incremento costo complessivo del personale (euro)	Costo effettivo del 2024 riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato	< del	Incremento costo complessivo personale (a tempo determinato e indeterminato) rispetto 2023

C.M. 1/E/2025 ➔ CONFERMA APPRENDISTI = ASSUNZIONE UTILE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

MAXI DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI



INTERPRETAZIONE AUTENTICA PER PLUSVALENZE DA CESSIONE DI USUFRUTTO E ALTRI DIRITTI REALI

REDDITI DIVERSI IMMOBILIARI

REGOLE GENERALI (ARTICOLO 67 TUIR + ARTICOLO 9 COMMA 5 TUIR)



CESSIONE + TRASFERIMENTO/COSTITUZIONE ONEROSO DI DIRITTO REALE DI
GODIMENTO

COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE LA
PLUSVALENZA REALIZZATA

- ☐ FABBRICATO < 5 ANNI
- ☐ TERRENO AGRICOLO POSSEDUTO < 5 ANNI
- ☐ TERRENI EDIFICABILI

NON COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE
LA PLUSVALENZA REALIZZATA

- ☐ TERRENO AGRICOLO POSSEDUTO > 5 ANNI
- ☐ FABBRICATO > 5 ANNI
- ☐ FABBRICATO PERVENUTO PER SUCC.
- ☐ FABBRICATO ABITAZIONE PRINCIPALE

CESSIONE IMMOBILI

ARTICOLO 68 TUIR

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

TRASFERIMENTO IMMOBILE O
COSTITUZIONE/TRASFERIMENTO
DIRITTO REALE DI GODIMENTO

IMPONIBILITÀ PLUSVALENZA

PERCEZIONE CORRISPETTIVO
(PRINCIPIO DI CASSA)
LIMITATAMENTE A PARTE
EFFETTIVAMENTE INCASSATA

CESSIONE IMMOBILI

ARTICOLO 68 TUIR

PLUSVALENZA = CORRISPETTIVO - PREZZO ACQUISTO/COSTO COSTRUZIONE

IMMOBILE
PER DONAZIONE

QUINQUENNIO DECORRE DA ACQUISTO
DEL DONANTE - COSTO ACQUISTO DEL DONANTE

AREE EDIFICABILI

COSTO DI ACQUISTO RIVALUTABILE
TITOLO GRATUITO: VALORE SUCC./DONAZ.

FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI → OPZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA 26%

LA LEGGE DI BILANCIO 2024

ART. 9, CO. 5, TUIR

«Ai fini delle imposte sui redditi, **laddove non è previsto diversamente** le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società»

ART. 67, CO. 1 LETT. H, TUIR

Sono redditi diversi:
«h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, **dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento** [...]»

CESSIONE diritti reali

NOTARIATO
Studio 14-2024/T

COSTITUZIONE diritti reali

ALTA FORMAZIONE ranocchi

NUOVE IPOTESI TASSATE DAL 2024

CASO 1

Costituzione onerosa di servitù su terreno agricolo acquistato da oltre 5 anni o acquisito per successione

CASO 2

Costituzione a titolo oneroso diritto di superficie su lastrico di fabbricato acquistato da oltre 5 anni o ricevuto per successione

CASO 3

Costituzione onerosa di diritto di abitazione su abitazione acquistata da oltre 5 anni o ricevuta per successione

CASO 4

Costituzione onerosa di diritto di usufrutto su abitazione principale del soggetto costituente

ALTA FORMAZIONE ranocchi

DISTINZIONE TRA CESSIONE E COSTITUZIONE

DOTTRINA CIVILISTICA TRADIZIONALE: PREESISTENZA DEL DIRITTO

Il diritto è stato creato e non preesisteva → costituzione	→ lettera H	→
Il diritto era già presente lettera B	→ cessione	

IPOTESI NOTARIATO: EFFETTI DELL'ATTO

Il proprietario mantiene un diritto reale	→ costituzione	→ lettera H
Il proprietario si spoglia di ogni diritto	→ cessione	→ lettera B

ESEMPIO → Mario Rossi proprietario del terreno cede:

- Usufrutto a Luca Bianchi
- Nuda proprietà a Gianni Verdi



Per notariato possono considerarsi cessioni → B

DISTINZIONE TRA CESSIONE E COSTITUZIONE

PROPRIETARIO CEDE PROPRIETÀ

LETTERA B

PROPRIETARIO COSTITUISCE
USUFRUTTO A FAVORE DI UN TERZO

LETTERA H

USUFRUTTUARIO CEDE USUFRUTTO

LETTERA B

USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO
CEDONO CONGIUNTAMENTE A TERZO

LETTERA B

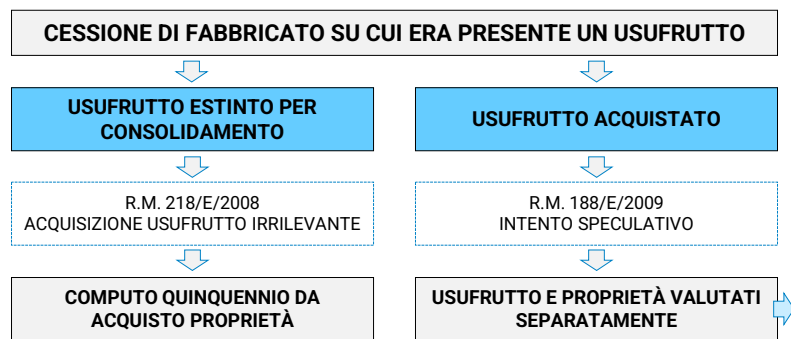
USUFRUTTUARIO COSTITUISCE DIRITTO
DI ABITAZIONE

LETTERA H

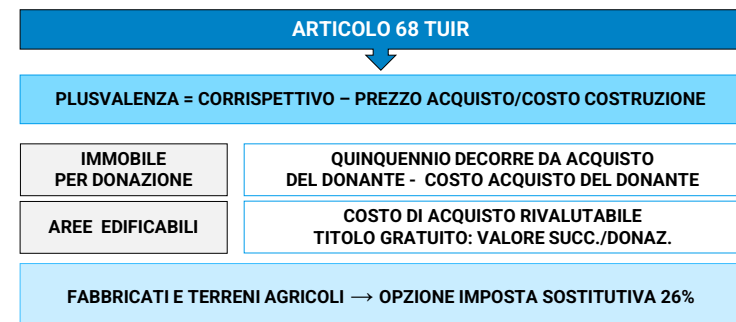
PROPRIETARIO CEDE NUDA PROPRIETÀ

LETTERA B

ESTINZIONE USUFRUTTO



DETERMINAZIONE PLUSVALENZA



RISPOSTA INTERPELLO 133 DEL 2025

CONTESTUALE TRASFERIMENTO



SEPARATO
(DUE SOGGETTI ACQUIRENTI DIVERSI)

USUFRUTTO - NUDA PROPRIETÀ
(MEDESIMO IMMOBILE)

DUE NEGOZI GIURIDICI → DOPPIA TASSAZIONE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- | | | |
|--|----------|--|
| I
P
O
T
E
S
I
1 | 1 | SE CEDENTE SI SPOGLIA INTEGRALMENTE PROPRIETÀ IMMOBILE |
| | 2 | ANCHE ATTRAVERSO 2 NEGOZI GIURIDICI → USUFRUTTO/NUDA PROPRIETÀ |
| | 3 | GENERAZIONE PLUSVALENZA TASSABILE EX ART. 67, lett. B) e b-bis) TUIR |
| | 4 | ESCLUSIVAMENTE IN CASO CESSIONE INFRAQUINQUENNALE/DECENNALE |
| I
P
2 | 1 | SE CEDENTE MANTIENE UN DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE |
| | 2 | COSTITUZIONE DIRITTO REALE MINORE TASSAZIONE EX ART. 67 |

IRES PREMIALE

ASPETTI GENERALI

ART. 1, CO. 436-444, LEGGE N. 207/2024
(applicazione periodo imposta 2025)

D.M. 7.8.2025
(Disposizioni attuative)

SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTI ESCLUSI

Società di capitali ed enti commerciali
Enc per attività commerciale
S.O. soggetti non residenti

Società in liquidazione o in procedura liquidatoria
nel 2025
Società che determinano il reddito con criteri
forfettari
Società in contabilità semplificata

Relazione D.M. 7.8.2025: sono ammessi i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di «risanamento»

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

**IRES PREMIALE PER SOCIETA'
ADERENTI AL CPB
(Relazione illustrativa)**

Spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicare sul reddito concordato



Imposta sostitutiva (opzionale) applicabile solo alla quota di reddito imponibile soggetta ad aliquota ordinaria

CONDIZIONI

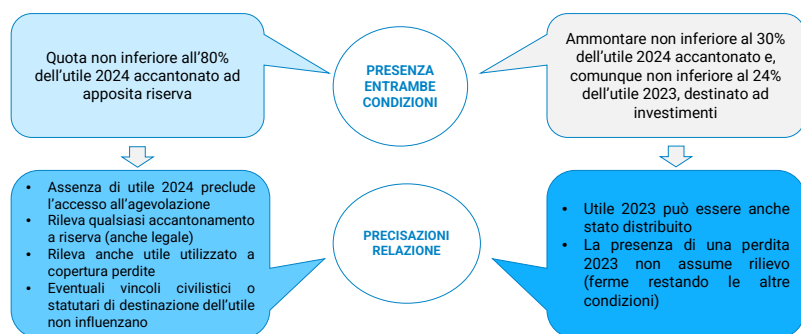
CONDIZIONI EX ANTE

- 1 ACCANTONAMENTO 80% UTILE
- 2 EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI «MINIMI» ENTRO 31.10.2026
- 3 CRESCITA OCCUPAZIONALE
- 4 NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO
- 5 ASSENZA CIG

CONDIZIONI EX POST

- 1 RISERVA UTILE 2024 INDISPONIBILE SINO AL 31 DICEMBRE 2026
- 2 BENI AGEVOLATI MANTENIMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE

CONDIZIONE UTILE ACCANTONATO



ESEMPI UTILE ACCANTONATO

ESEMPIO 1 (RELAZIONE)	ESEMPIO 2 (RELAZIONE)	ESEMPIO 3
Utile 2024 = 100 Utile 2024 distribuito = 20 Utile 2023 = 150 Utile 2023 assorbito da perdita 2022 = 60	Utile 2024 = 100 Utile 2024 distribuito = 20 Perdita 2023 = 90	Utile 2024 = 100 Utile 2024 utilizzato a copertura perdite = 50 Perdita 2023 = 50
Investimenti minimi: • 2024: $100 \times 80\% \times 30\% = 24$ • 2023: $150 \times 24\% = 36$	Investimenti minimi: • 2024: $100 \times 80\% \times 30\% = 24$	Investimenti minimi: • 2024: $100 \times 80\% \times 30\% = 24$
Investimenti minimi da effettuare = 36	Investimenti minimi da effettuare = 24	Investimenti minimi da effettuare = 24
Nota bene: nell'esempio 3, l'80% è calcolato sulla quota di utile «accantonato» (ossia l'importo che non è distribuito), comprendendo anche eventuali utilizzi a copertura perdite		

CONDIZIONE INVESTIMENTI

INVESTIMENTI MINIMI

PERIODO 1° GENNAIO 2025-31 OTTOBRE 2026

Effettuazione investimenti **con caratteristiche 4.0 e/o 5.0** di importo non inferiore al maggiore tra:

- (a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva
- (b) 24% utile netto bilancio esercizio al 31 dicembre 2023
- (c) 20.000 euro

BENI 4.0

Interconnessi per più della metà del periodo di sorveglianza (5° periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione)

BENI 5.0

Oltre all'interconnessione per più della metà del periodo di sorveglianza, occorre anche una riduzione (almeno del 3% o del 5%) dei consumi energetici

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Si applicano le regole di cui all'art. 109, co. 1 e 2, TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (no applicazione derivazione rafforzata)

PRECISAZIONI RELAZIONE

A

Non rientrano tra gli investimenti rilevanti «5.0» le spese di formazione del personale poiché non rappresentano «beni»

B

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, l'investimento si considera effettuato alla data di consegna del bene all'utilizzatore (locatario) da parte della società di leasing

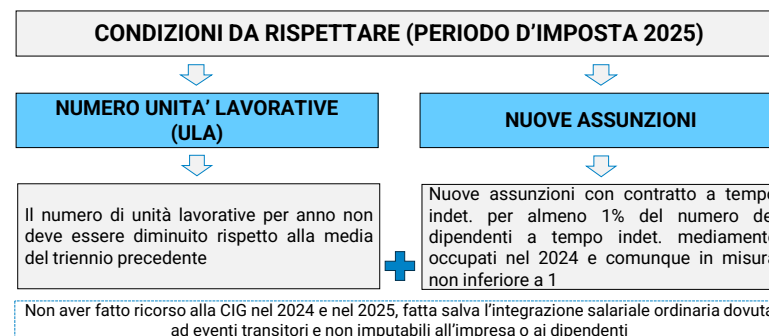
C

Se nel periodo (1.1.2025 – 31.10.2026) si procede alla sostituzione dei beni oggetto di investimento rilevante, è possibile effettuare un investimento «sostitutivo» avente le caratteristiche 4.0 o 5.0; in tal caso ai fini della verifica della condizione rileva l'importo dell'investimento sostitutivo

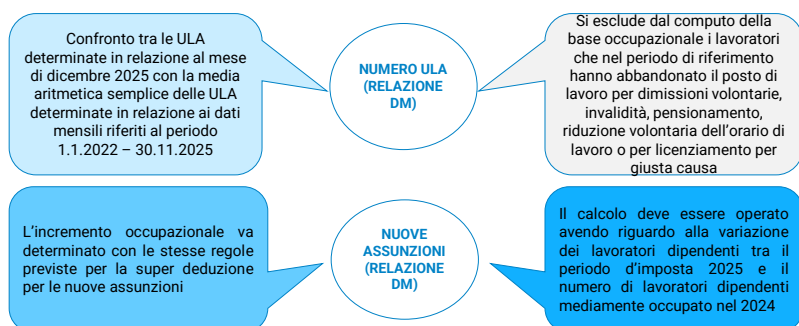
ESEMPI INVESTIMENTI MINIMI

ESEMPIO 1 (RELAZIONE)	ESEMPIO 2 (RELAZIONE)	ESEMPIO 3 (RELAZIONE)
Utile 2024 = 100.000 Utile 2024 non distribuito = 80.000 Utile 2023 = 90.000 Investimenti minimi: a) 2024: $80.000 \times 30\% = 24.000$ b) 2023: $90.000 \times 24\% = 21.600$ c) 20.000 Investimenti minimi da effettuare = 24.000	Utile 2024 = 80.000 Utile 2024 non distribuito = 64.000 Utile 2023 = 90.000 Investimenti minimi: a) 2024: $64.000 \times 30\% = 19.200$ b) 2023: $90.000 \times 24\% = 21.600$ c) 20.000 Investimenti minimi da effettuare = 21.600	Utile 2024 = 80.000 Utile 2024 non distribuito = 64.000 Utile 2023 = 70.000 Investimenti minimi: a) 2024: $64.000 \times 30\% = 19.200$ b) 2023: $70.000 \times 24\% = 16.800$ c) 20.000 Investimenti minimi da effettuare = 20.000

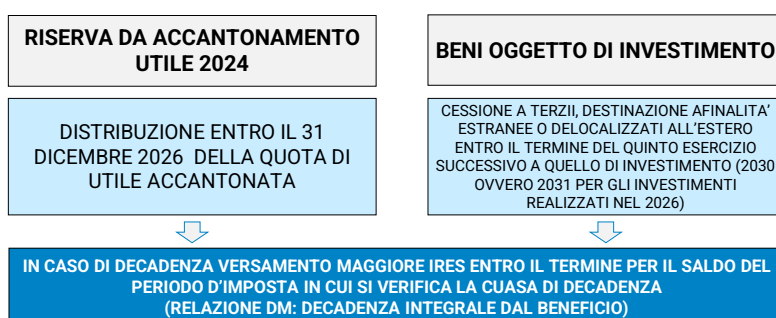
INCREMENTO OCCUPAZIONALE



INCREMENTO OCCUPAZIONALE



CAUSE DI DECADENZA



DISTRIBUZIONE UTILE ACCANTONATO

A

L'utile accantonato è soggetto ad un vincolo meramente fiscale. Qualora l'utile accantonato superi l'80% il vincolo fiscale è limitato all'80% (eventuale eccedenza distribuita non produce decadenza).

N.B.: resta fermo che l'ammontare degli investimenti rilevanti deve essere parametrato all'effettivo accantonamento

B

Allo scopo di monitoraggio, le riserve formate con gli utili accantonati, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, e le eventuali variazioni devono essere indicate in apposito prospetto del modello Redditi

C

Si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve diverse da quelle «vincolate» formatesi con l'utile accantonato

DISMISSIONE INVESTIMENTI

A

Non si decade dall'agevolazione se nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la «dismissione» l'impresa sostituisce il bene originario con un altro avente le medesime caratteristiche (4.0 o 5.0), con interconnessione ed eventuale risparmio energetico

B

Si considerano «delocalizzati» i beni il cui utilizzo all'estero avviene per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta a partire da quello in cui avviene l'investimento (esempio acquisto 1.9.2025: per il 2025 utilizzo in Italia per un periodo superiore a 2 mesi)

C

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la cessione del contratto di leasing è assimilata all'estromissione dei beni dall'attività produttiva

TRASPARENZA E CONSOLIDATO

TRASPARENZA FISCALE

L'importo su cui applicare l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili



Agevolazione preclusa in caso di opzione trasparenza «piccole» srl (art. 116 TUIR)

CONSOLIDATO

L'importo su cui applicare l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società consolidante ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta

ALTRE DISPOSIZIONI

1

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Agevolazione cumulabile con altri benefici fiscali che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti (ad esempio crediti d'imposta «4.0» e «5.0»)

2

RIPORTO PERDITE FISCALI

In deroga alle regole previste dall'art. 84 del TUIR, è prevista la facoltà di computare le perdite fiscali pregresse in diminuzione del reddito complessivo da assoggettare all'Ires ridotta del 20%

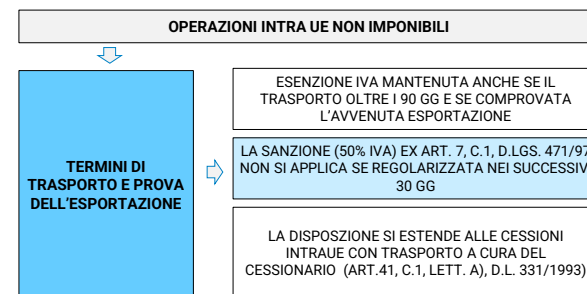
3

EFFETTI ATTIVITA' DI CONTROLLO/ACCERTAMENTO

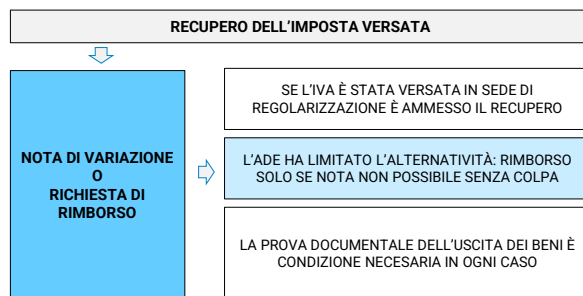
La rideterminazione dell'utile, e del conseguente reddito, del periodo d'imposta 2024, in sede di attività di controllo non determina effetti sull'utile «accantonato» e sulle soglie di investimenti rilevanti. La riduzione Ires non spetta sul maggior reddito imponibile derivante dal dichiarazioni integrative o controlli per il periodo d'imposta 2025

NOVITÀ IVA

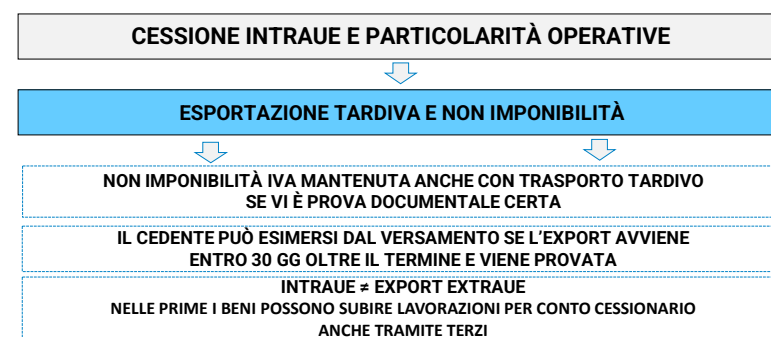
ESENZIONE IVA



ESENZIONE IVA



ESENZIONE IVA



NOVITA' IVA

PRINCIPALI NOVITA' IVA

REVERSE CHARGE (ART. 9)

Riscrive l'art. 1, co. 58, della Legge n. 207/2024

Ampliamento dell'ambito applicativo nel settore del trasporto e della logistica

SPLIT PAYMENT (ART. 10)

Esclusione società quotate nell'indice FTSE MIB

Decorrenza 1 luglio 2025

LOGISTICA E REVERSE CHARGE

LOGISTICA E REVERSE CHARGE



ESTENSIONE MECCANISMO ANCHE ALLE AGENZIE PER IL LAVORO DI CUI ALL'ART. 4 D.LGS. 276/2003

REVERSE CHARGE

ART. 17, CO. 6, LETT. A-QUINQUES DEL DPR 633/72 – POST MODIFICHE D.L. 84/2025
PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI, **RESE NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MERCI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOGISTICA**. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI RIENTRANTI NELLO SPLIT PAYMENT ED ALLE AGENZIE PER IL LAVORO
EFFICACIA SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO UE



- SOPPRESSIONE DELLA NECESSITA' DI PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA' DEL COMMITTENTE CON UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DI QUEST'ULTIMO
- INTRODUZIONE DI UN SPECIFICO REGIME TRANSITORIO OPZIONALE IN ATTESA DEL BENESTARE DELLA UE

REGIME OPZIONALE

CARATTERISTICHE

OGGETTO

Medesime prestazioni indicate nella lett. a-quinquies dell'art. 17 del DPR 633/72

Committente: imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica

PROVV. AGENZIA ENTRATE 28.7.2025: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

R.M. 28.7.2025, N. 47/E: CODICE TRIBUTO «6045» PER VERSAMENTO IVA

SOGGETTI

Opzione congiunta prestatore e committente

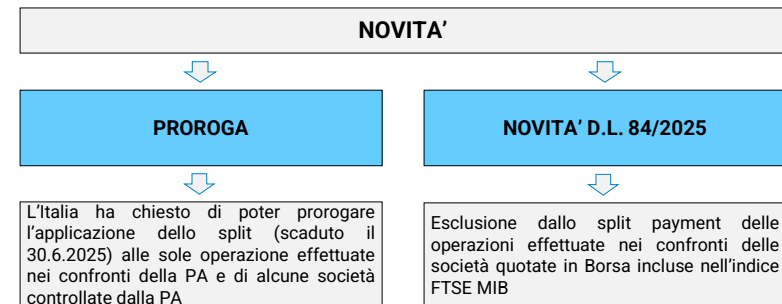
Pagamento dell'imposta da parte del committente **in nome e per conto** del prestatore

PROVV. ADE 28.7.2025

- 1 DECORRENZA 30 LUGLIO 2025
- 2 ESERCIZIO OPZIONE CON INVIO MODELLO ALL'AGENZIA
- 3 DURATA OPZIONE TRIENNALE
- 4 OPZIONE AUTONOMA NEI SINGOLI RAPPORTI CONTRATTUALI (ANCHE TRA SUBAPPALTATORI)
- 4 OPZIONE RIGUARDANTE IL SINGOLO CONTRATTO (DA INDICARE NEL MODELLO DI OPZIONE)
- 6 VERSAMENTO IVA SENZA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE

SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT



SPLIT PAYMENT

01 LUGLIO 2025



SOCIETÀ QUOTATE INDICE FTSE MIB

USCITA REGIME SPLIT PAYMENT

DATA EMISSIONE FTE → TRASMISSIONE SDI

SPLIT PAYMENT

CLAUSOLA SALVAGUARDIA



SONO FATTI SALVI I COMPORTAMENTI ADOTTATI ANTERIORMENTE
02.08.2025

ESCLUSIONE SOCIETA' QUOTATE

ELENCO SOCIETA' QUOTATE FTSE MIB MILANO



- LEONARDO SPA
- ENI SPA
- SAIPEM SPA
- A2A SPA
- POSTE ITALIANE SPA

ALTRI ELENCHI



- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri: sono comprese LEONARDO SPA, ENI SPA E SAIPEM SPA
- Enti o società controllate da Amministrazioni Comunali: è ricompresa POSTE ITALIANE SPA
- Enti o società controllate da Amministrazioni Locali: è ricompresa A2A

Per queste società dovrebbe quindi continuare ad applicarsi lo split payment

DECORRENZA

OPERAZIONI PER LE QUALI E' EMESSA LA FATTURA A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2025

FAQ DEL 25.6.2025: CONFERMA LA RILEVANZA DELLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E NON QUELLA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE



OPERAZIONE EFFETTUATA IL 30.6.2025 MA CON EMISSIONE DELLA FATTURA IL 10.7.2025 ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT

OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO CON FATTURA DIFFERITA EMESSA IL 15.7.2025: ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT

In sede di conversione in legge è stato stabilito che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2.8.2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 84/2025)

ULTIMI CONTROLLI ANTE TRASMISSIONE DR2025

RAVVEDIMENTI, PROCEDURE E SCELTE DICHIARATIVE

NUOVO SISTEMA

ERRORI COMMESSI A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2024



LE NUOVE SANZIONI ED IL NUOVO RAVVEDIMENTO NON SI APPLICANO PER GLI ERRORI DEL PASSATO

IN OGNI CASO IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE ORIGINARIA VALIDA ED È AMMESSO PRIMA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO IMPUGNABILE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

PER GLI OMESSI VERSAMENTI PERMANE IL MECCANISMO PROGRESSIVO IN FUNZIONE DEL RITARDO; PER LE DICHIARAZIONI INFEDELI BISOGNA PORRE ATTENZIONE AL «DOPPIO BINARIO» TRA ERRORI ANTE E POST 1/9/24

OMESSI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

ENTRO 15 GG	SANZIONE 0,83 AL GG (FINO A 12,5), RIDUZIONE 1/10
TRA 15 E 30 GG	SANZIONE 12,5%, RIDUZIONE AD 1/10
TRA 31 E 90 GG	SANZIONE 12,5%, RIDUZIONE AD 1/9
OLTRE 91 GG	SANZIONE 25%, RIDUZIONE AD 1/8
TARDIVE INTEGRATIVE I90 GG	STESSO SISTEMA, OLTRE SANZIONE FISSA 250 EURO (RIDUZIONE 1/10 TARDIVE, RIDUZIONE 1/9 INTEGRATIVE)

GLI ASPETTI DA RICORDARE

LA DATA DELL'ERRORE FISSA LA SANZIONE

In caso di non ravvedimento, comunque l'Agenzia potrà irrogare la sanzione relativa

ESEMPIO: OMESSO VERSAMENTO, PAGAMENTO 18 GG DI RITARDO, NON RAVVEDUTO

Sanzione irrogata del 12,5%

PER IL RAVVEDIMENTO, LA DATA DI PERFEZIONAMENTO NON MODIFICA LA SANZIONE, ANCORATA ALL'OMISSIONE

Versamento 18 gg di ritardo, ravvedimento perfezionato con 100 gg di ritardo: sanzione rimane ferma al 12,5% (ravvedimento con riduzione ad 1/8)

INFEDELI, ATTENZIONE AL DOPPIO BINARIO

VERIFICARE L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA



ENTRO 31.08.2024

DALL'1.09.2024



VECCHIO SISTEMA

NUOVO SISTEMA



**SANZIONE BASE DA INFEDELE
DICHIARAZIONE: 90%**

**VERIFICARE L'AVVIO O MENO DI
UN'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

ARTICOLO 1, CO. 2-BIS, D.LGS. 471/1997

SE LA VIOLAZIONE DI CUI AL COMMA 2 EMERGE DALLA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA **NON OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600**, E, COMUNQUE, **PRIMA CHE IL CONTRIBUENTE ABBIA AVUTO FORMALE CONOSCENZA DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O DELL'INIZIO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO**, SI APPLICA SULL'AMMONTARE DELLE IMPOSTE DOVUTE LA SANZIONE PREVISTA **DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, AUMENTATA AL DOPPIO**. SE NON SONO DOVUTE IMPOSTE SI APPLICA LA MISURA MINIMA DI CUI AL COMMA 2, PRIMO PERIODO (**OSSIA 150 EURO**)

ANTE/POST AVVIO CONTROLLO, MA COMUNQUE PRIMA DELL'ATTO IMPUGNABILE

VECCHIO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2023 PER IL 2022)



SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO 90% (SALVO INCREMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA)

RIDUZIONE SANZIONI DA 1/10 AD 1/6 (CON IL PVC RIDUZIONE AD 1/5)

NON RILEVA LA RICEZIONE DELLO SCHEMA D'ATTO.
AD ESEMPIO:
PVC SEGUITO DA SCHEMA D'ATTO, COMUNQUE RIDUZIONE AD 1/5

ANTE AVVIO CONTROLLO**NUOVO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2025 PER IL 2024)**

SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO: DOPPIO DELLA SANZIONE ART. 13 471/97
(SANZIONE DA 1,66% AL GG, POI 25% FINO A 90 GG ED INFINE 50%)

RIDUZIONE SANZIONI DA 1/10 AD 1/7

ESEMPIO:
RAVVEDIMENTO NEL 2028 PER IL 2024
INFEDELE DICHIARAZIONE: SANZIONE 50%, RIDUZIONE AD 1/7
SANZIONE DOVUTA 7,14% (NON PIU' 90/6=15%)

POST AVVIO CONTROLLO, MA ANTE ATTO IMPUGNABILE**NUOVO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2025 PER IL 2024)**

SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO: 70%

RIDUZIONE SANZIONI: 1/7 (ANTE PVC E SCHEMA D'ATTO); 1/6 (CON SCHEMA D'ATTO); 1/5 (CON PVC); 1/4 (PVC E SCHEMA D'ATTO)

ESEMPIO:
PRESENZA CONTEMPORANEA PVC E SCHEMA D'ATTO
RIDUZIONE AD 1/4

ESEMPIO RILEVANZA DEL DOPPIO BINARIO

**ERRORE DI COMPETENZA: DICHIARAZIONI ANTE E POST 1.9.2024
CORRETTE NEL 2028 POST PVC E SCHEMA D'ATTO**

DICHIARAZIONE 2023



**SANZIONE DEL 90% (NON RIDOTTA DI
1/3 PERCHÈ NO ACC.TO)**



RIDUZIONE AD 1/5

DICHIARAZIONE POST. 1.9.24



**SANZIONE DEL 70% (NON RIDOTTA
DI 1/3 PERCHÈ NO ACC.TO)**



RIDUZIONE AD 1/4

I CONTROLLI SUI BONUS EDILIZI

AGEVOLAZIONI DEL 2024

RECUPERO EDILIZIO	LIMITE SPESA 96.000 EURO → DETRAZIONE 50%
ECOBONUS	ORDINARIO, CON DETRAZIONE DAL 50% AL 75% E LIMITE DI DETRAZIONE DA 30 MILA A 100 MILA
SUPERBONUS	CON NUOVE REGOLE UNIFAMILIARI E DETRAZIONE 70%
SISMABONUS	DETRAZIONE 50/70/75/80/85% E LIMITE SPESA 96 MILA (SALVO MAGGIORAZIONI)
BONUS MOBILI BONUS VERDE	SPESA MAX 5 MILA EURO. BONUS MOBILI AL 50%. BONUS VERDE AL 36%

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOVITA: IL MECCANISMO PER IL 2024

INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO SCALE, RAMPE E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI, SERVOSCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI

ESCLUSO RIFACIMENTO BAGNI ED INFISSI
REQUISITI TECNICI DEVONO ESSERE ASSEVERATI

Limiti massimi di spesa:
euro 50.000 unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
euro 40.000 condomini fino a 8 unità immobiliari
euro 30.000 condomini oltre 8 unità immobiliari

RISPOSTA 112/2024

TIPOLOGIA LAVORI



L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON INTERPRETA LA NORMATIVA EDILIZIA E NON PUO' ESEGUIRE ALCUNA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO

RILEVA QUANTO ATTESTATO/ASSEVERATO DAI TECNICI ABILITATI

ASPETTO IMPORTANTE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA
ESEMPIO:

- LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 23, SPESE PER 80 MILA EURO;
- LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 24, SPESE PER 90 MILA EURO.

RISPOSTA 15 DEL 2025: OPZIONI

SPESE CONDOMINIALI E SCONTO IN FATTURA



PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI, **RILEVA IL PAGAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DEL CONDOMINIO**, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI VERSAMENTO DELLA RATA CONDOMINIALE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO

IN CASO DI SCONTO IN FATTURA "INTEGRALE **OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA**. DIVERSAMENTE, NEL CASO DI SCONTO "PARZIALE", **OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLA FATTURA ECCEDENTE LO SCONTO**, A NULLA RILEVANDO LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA

OPZIONI, VARIAZIONI CILAS

RISPOSTA 15/2025 (IN LINEA, RISPOSTA 107/2025)



APPLICABILI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 13 DEL 2023 - NON RILEVANO MODIFICHE AL PROGETTO, VARIAZIONE IMPRESA, PREVISIONE DI ALTRI LAVORI

APPLICABILE NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI CUI ALL'ART. 2 BIS DEL DL 11/23 (NON RILEVANO VARIANTI ALLA CILAS)

Si continua a fare riferimento alla data:

- 1) di presentazione dell'originaria CILAS;
- 2) di presentazione dell'originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
- 3) della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d'interventi condominiali.

MODELLO REDDITI PF2024 E OPZIONE DECENNALE SUPERBONUS 2023

SUPERBONUS ANNO 2023

RETTIFICA SCELTA RATEAZIONE

PRESENTAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 31.10.2025

NON DOVUTE SANZIONI E INTERESSI, DA VERSARE IMPOSTE A DEBITO

SCELTA IRREVOCABILE

CHIARIMENTI SU NORMA 2022

RISPOSTA 252/24: POSSIBILE SCELTA ANCHE SU UNA SOLA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE

RISPOSTA 262/24: SE CEDUTE 3 RATE SUCCESSIVE, NON POSSIBILE «TRASFORMARE» LA PRIMA IN DIECI RATE

IL MODELLO SUL PUNTO: LE COLONNE 8 E 8A

SPESE DEL 2023, INTEGRATIVA REDDITI 24 E INDICAZIONE RATA 1.

NEL MODELLO REDDITI 25:
COLONNA 8, RATA N. 2
BARRARE COLONNA 8A

Anno	Tipologia	Codice fiscale	partic.	o donaz.	sima	Perc.	rata	2023	Importo spesa	Importo rata	immob.
RP41 2023	2	3	4	5	6	7	2	X	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	

SPESE DEL 2022, CAMBIO SCELTA E INDICAZIONE IN REDDITI 24 COME RATA 1.

NEL MODELLO REDDITI 25:
COLONNA 8, RATA N. 2
NON BARRARE COLONNA 8, INDICARE ANNO SPESA 2022 IN COLONNA 1

Anno	Tipologia	Codice fiscale	partic.	o donaz.	sima	Perc.	rata	2023	Importo spesa	Importo rata	immob.
RP41 2022	2	3	4	5	6	7	2	8A	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	

BONUS EDILIZI E GESTIONE EREDITARIA

BONUS EDILIZI E GESTIONE EREDITARIA

- 1 > Sorte rate residue detrazioni bonus edilizi de cuis
- 2 > Esercizio eredi con mantenimento possesso materiale e diretto immobile
- 3 > Nessun obbligo residenza → Obbligo disponibilità tutto periodo residuo rate
- 4 > Detrazione in parte uguali per tutti gli eredi indipendentemente quote eredità
- 5 > Erede unico utilizzatore immobile → intera detrazione
- 6 > Detrazione esercitata dal possessore al 31 dicembre

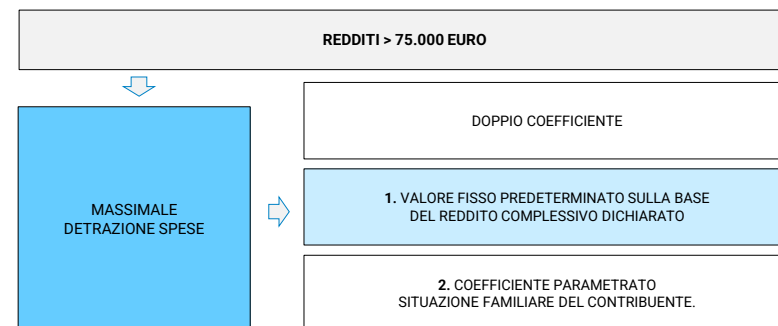
BONUS EDILIZI E GESTIONE EREDITARIA

- 7 In caso mancanza trasferimento rate residue de cuius esercita *ultima* detrazione
- 8 Erede subingredisce obblighi conservazione documenti
- 9 Non ammessa subingresso detrazione dell'erede dell'erede
- 10 Coniuge superstite rinunziante eredità con diritto abitazione → No detrazione
- 11 Eredi coniuge superstite rinunziante eredità con diritto abitazione → No detrazione
- 12 Circ. n. 28/E/2022 – Risposta Interpello n. 192/2023

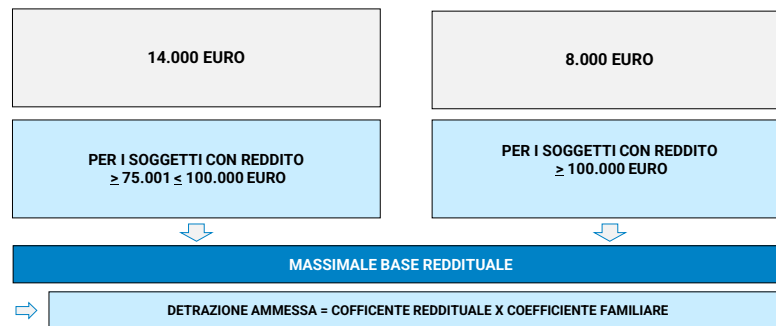
NOVITÀ DI PRASSI

**CIRCOLARE N. 6/E/2025
NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI**

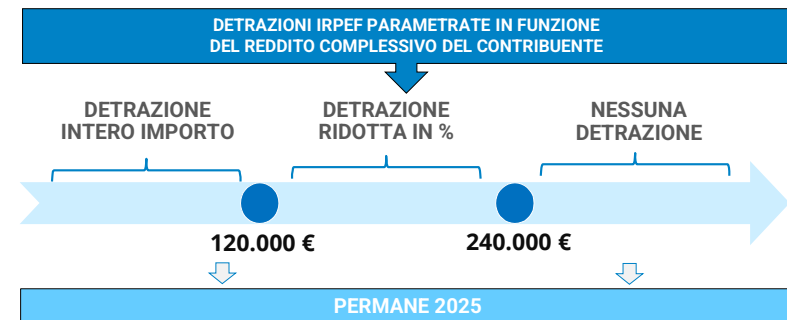
LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF



LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF



LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF



LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF

MASSIMALE DETRAIBILITÀ

- Tutte le tipologie detrazioni

VIGENZA

- 2025

ESCLUSIONI 1

- Spese sanitarie
- Interessi passivi mutui stipulati entro 31.12.2024

ESCLUSIONI 2

- Rate spese detraibili sostenute entro 31.12.2024

LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF

VERIFICA NUMERO FIGLI A CARICO

Rilevano nel computo anche qualora siano a carico solo per una parte dell'anno
(ad esempio in caso di nascita del figlio)

Riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a
carico nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili.

Detrazione ripartita in più annualità
riferimento all'anno in cui rileva la rata di spesa

LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF

BONUS EDILIZI

Rilevano nel computo di qualunque genere essi siano (ristrutturazione, risparmio energetico, ec.)

BONUS EDILIZI

Applicazione primaria limite detraibilità previsto dalla norma agevolativa

BONUS EDILIZI

Escluse dal computo della spesa massima detraibile le quote relative a spese sostenute entro il 31.12.2024

BONUS EDILIZI

Quota di spesa riferita allo specifico anno d'imposta

LIMITAZIONE DETRAZIONI IRPEF

1

Detrazioni per spese scolastiche e mutui

Il limite massimo detraibile per le spese scolastiche sale a 1.000 euro per alunno, con una detrazione del 19%.

2

Agevolazioni per non vedenti

Aumenta da 1.000 a 1.100 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, senza più il limite di spesa annuale precedente.

3

Caldaie a gas

Eliminati gli incentivi fiscali per acquisto e installazione

**CIRCOLARE N. 8/E/2025
NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI EDILIZIE**

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ORDINARIE



MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ABITAZIONE PRINCIPALE

50% → MASSIMALE 96.000 EURO

**2026 -2027
36% → MASSIMALE 96.000 EURO**

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ORDINARIE



MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE

36% → MASSIMALE 96.000 EURO

2026 - 2027
30% → MASSIMALE 96.000 EURO

ECOBONUS E SISMABONUS

2025

2026 - 2027

36% SECONDE CASE
50% ABITAZIONI PRINCIPALI

30% SECONDE CASE
36% ABITAZIONI PRINCIPALI



LIMITI DI SPESA
ECOBONUS CONFERMA VIGENTI
SISMABONUS 96.000

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

DETRAZIONE MAGGIORATA 50% - 36%

Riconosciuta qualora il contribuente **risulti** titolare del diritto di **proprietà** o di **altro diritto reale di godimento** sull'unità immobiliare **al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa se antecedente**

DETRAZIONE ORDINARIA 36% - 30%

Riconosciuta al **familiare convivente** nonché detentore dell'immobile (locatario, comodatario). Nessuna detrazione maggiorata in quanto privo di diritti reali di godimento sugli immobili

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Immobile nel quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente

Mantenimento aliquota maggiorata

Venir meno destinazione abitazione principale

Immobile adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ex art. 5, c. 5, TUIR).

Agevolazione spendibile in unica soluzione

Riferimento dimora abituale titolare immobile

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

INTERVENTI SU IMMOBILE

Al termine dei lavori



ACQUISTO CASE ANTISISMICHE IMMOBILI RISTRUTTURATI BOX AUTO PERTINENZIALI

Entro il termine antecedente scadenza
presentazione DR necessaria alla fruizione
del beneficio



TERMINE ENTRO IL QUALE ADIBIRE IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

RECUPERO EDILIZIO ART. 16bis TUIR

INTERVENTI SU PARTI COMUNI E PERTINENZE

Detrazione maggiorata 50% - 36%



- Pertinenze già dotate di vincolo di pertinenzialità
- Parti comuni per la quota di spese imputata al singolo condomino relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale

**CIRCOLARE N. 9/E/2025
FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI**

FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCUO

AUTOVETTURE ENDOTERMICHE



AUTO FULL HYBRID O PLUG IN



TRANSIZIONE ECOLOGICA ENERGETICA



ART. 51, COMMA 4, LETT. A), TUIR

FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCUO

**Assegnazioni
entro il 30 giugno 2020**

30%
importo riferito alla
percorrenza convenzionale di
15.000 km (Tab.ACI)
MENO
Importo trattenuto dipendente

**Assegnazioni
dal 01.07.2020 al 31.12.2024**

Emissione di CO ₂ veicolo	% di percorrenza privata	
	anno 2020	dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

**Assegnazioni
dal 01 luglio 2025**

Alimentazione veicolo	Tassazione fringe benefit
Benzina, diesel, GPL, metano	50%
Ibridi plug-in	20%
Full electric	10%

FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCUO

NORMA DI FAVORE PER AUTOVETTURE

**REQUISITI FORMATI
NEL 2025**

Ordinate entro 31.12.2024

Immatricolate ed assegnate tra 01.01.2025 e 30.06.2025

Rientranti nella categoria di fruizione delle
agevolazioni più elevate

FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCO

CASO PARTICOLARE	CHIARIMENTI CIRC. N. 10/E/2025
PROROGA DEL CONTRATTO	In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, è applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga stessa.

FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCO

CASO PARTICOLARE	CHIARIMENTI CIRC. N. 10/E/2025
RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO	In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto , che coinvolge un soggetto diverso , l'Agenzia ritiene che la disciplina fiscale applicabile vada individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.





***Grazie
per l'attenzione
prestata***

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E CON QUALSIASI MEZZO.
L'AUTORE, PUR GARANTENDO LA MASSIMA AFFIDABILITÀ DELL'OPERA, DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
EVENTUALI ERRORI E/O INESATTEZZE RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEI PRESENTI CONTENUTI.